

# Gazzetta ufficiale C 114 E

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

53° anno  
4 maggio 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<b>III Atti preparatori</b>		
<b>Consiglio</b>		
2010/C 114 E/01	Posizione (UE) n. 2/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo Adottata dal Consiglio il 22 febbraio 2010 <sup>(1)</sup> .....	1
2010/C 114 E/02	Posizione (UE) n. 3/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati Adottata dal Consiglio il 1° marzo 2010 <sup>(1)</sup> .....	17

# IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



## III

(Atti preparatori)

## CONSIGLIO

## POSIZIONE (UE) N. 2/2010 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Adottata dal Consiglio il 22 febbraio 2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 114 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

è un elemento essenziale per conseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

- (2) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie <sup>(4)</sup>, e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria <sup>(5)</sup>, rappresentano tappe importanti nella realizzazione del mercato ferroviario interno.

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

- (3) Per essere competitivi rispetto agli altri modi di trasporto, i servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci, che sono stati aperti alla concorrenza dal 1° gennaio 2007, devono poter beneficiare di un'infrastruttura ferroviaria di buona qualità sufficientemente finanziata, che garantisca la fornitura di servizi di trasporto merci in buone condizioni per quanto riguarda la velocità commerciale e i tempi di percorrenza e sia affidabile, nel senso che il servizio fornito corrisponda effettivamente agli impegni contrattuali sottoscritti con gli operatori ferroviari.

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, la realizzazione di un mercato ferroviario interno, in particolare per il trasporto merci,

- (4) L'apertura del mercato del trasporto merci per ferrovia ha permesso l'accesso di nuovi operatori alla rete del trasporto per ferrovia. Per usare al meglio la rete e assicurarne l'affidabilità è utile introdurre ulteriori procedure volte a rafforzare la cooperazione sulla ripartizione delle tracce ferroviarie internazionali per i treni merci tra i gestori dell'infrastruttura.

<sup>(1)</sup> GU C 317 del 23.12.2009, pag. 94.

<sup>(2)</sup> GU C 79 del 27.3.2010, pag. 45.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

- (5) Il Consiglio del 7 e 8 aprile 2008 è giunto alla conclusione che occorre favorire l'uso efficiente delle infrastrutture e, ove necessario, migliorare le capacità dell'infrastruttura ferroviaria con misure adottate a livello europeo e nazionale, in particolare mediante l'adozione di atti normativi.
- (6) Viste queste premesse, la realizzazione di corridoi ferroviari internazionali per una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo sulla quale i treni merci possano circolare in buone condizioni e transitare agevolmente da una rete nazionale all'altra permetterebbe di migliorare le condizioni d'uso dell'infrastruttura.
- (7) Per realizzare corridoi ferroviari internazionali per una rete europea per un trasporto merci competitivo, le iniziative già adottate in materia di infrastruttura ferroviaria dimostrano che la creazione di corridoi internazionali rispondenti alle esigenze specifiche di uno o più segmenti del trasporto merci chiaramente identificati rappresenta il metodo più adatto.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi dei gestori dell'infrastruttura stabiliti nella direttiva 91/440/CEE e nella direttiva 2001/14/CE e, ove pertinente, degli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE. Tali atti rimangono in vigore anche per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i corridoi merci, in particolare quanto al diritto dei gestori dell'infrastruttura di rifiutare o accettare le richieste di capacità formulate da soggetti giuridici diversi dalle imprese ferroviarie.
- (9) La realizzazione di corridoi ferroviari internazionali per la rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto (RTE-T) e/o con i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). A tal fine, è necessario lo sviluppo coordinato delle reti, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto ferroviario delle merci nella rete RTE-T esistente e nei corridoi ERTMS. Inoltre, è opportuno stabilire a livello dell'Unione regole armonizzate relative a tali corridoi merci. Se necessario, la realizzazione di tali corridoi dovrebbe essere sostenuta finanziariamente nel quadro dei programmi RTE-T, di ricerca e Marco Polo e di altre politiche e fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo di coesione.
- (10) Nell'ambito di un corridoio merci è opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, assegnare una priorità sufficiente al traffico merci, istituire collegamenti efficaci ed adeguati con gli altri modi di trasporto e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia.
- (11) Oltre ai corridoi merci istituiti conformemente all'articolo 3, la creazione di altri corridoi merci dovrebbe essere esaminata e approvata a livello dell'Unione secondo una procedura e criteri trasparenti chiaramente definiti che lascino agli Stati membri e ai gestori dell'infrastruttura un margine di decisione e di gestione sufficiente perché possano tener conto delle iniziative in essere per i corridoi speciali, ad esempio ERTMS, RailNetEurope («RNE») e RTE-T, e adottare misure adeguate alle loro esigenze specifiche.
- (12) Al fine di incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura, è opportuno istituire una struttura di gestione appropriata per ciascun corridoio merci, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni con strutture di gestione già esistenti.
- (13) Al fine di rispondere alle esigenze del mercato, i metodi per la creazione di un corridoio merci dovrebbero essere presentati in un piano di attuazione che dovrebbe comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle misure suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le misure previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative di tutti gli utilizzatori del corridoio merci, i richiedenti che si prevede ne faranno uso devono essere consultati con regolarità, secondo procedure definite dal comitato di gestione.
- (14) Lo sviluppo di terminali per il trasporto merci intermodale dovrebbe essere considerato necessario per sostenere la realizzazione di corridoi merci ferroviari nell'Unione.
- (15) Al fine di assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, è opportuno coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio merci fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio merci. Il programma di realizzazione degli investimenti dovrebbe essere pubblicato per garantire la buona informazione dei candidati che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti dovrebbero includere progetti relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni.
- (16) Per le stesse ragioni, tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle relative attrezzature che limitino la capacità disponibile del corridoio merci dovrebbero essere coordinati a livello del corridoio merci ed essere oggetto di pubblicazioni aggiornate.
- (17) Al fine di agevolare le domande di capacità di infrastruttura per i servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia, è opportuno designare o istituire uno sportello unico per ogni corridoio merci. A tal fine, è opportuno basarsi sulle iniziative esistenti, in particolare quelle avviate da RNE, un organismo che costituisce uno strumento di coordinamento dei gestori dell'infrastruttura e fornisce vari servizi alle imprese di trasporto merci internazionale.

- (18) La gestione dei corridoi merci dovrebbe altresì comprendere le procedure di assegnazione della capacità di infrastruttura per i treni merci internazionali che circolano su tali corridoi. Tali procedure dovrebbero riconoscere l'esigenza di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri.
- (19) Per assicurare un migliore uso dell'infrastruttura ferroviaria è necessario coordinare la gestione di tale infrastruttura e dei terminali strategici situati lungo il corridoio merci.
- (20) Le regole di priorità possono anche coincidere con gli obiettivi di priorità, secondo la situazione esistente nei rispettivi Stati membri.
- (21) In caso di perturbazione, i treni merci che circolano sul corridoio merci dovrebbero poter beneficiare, per quanto possibile, di puntualità sufficiente rispetto alle esigenze di tutti i tipi di trasporto.
- (22) Al fine di valutare obiettivamente i benefici delle misure volte a realizzare il corridoio merci, è opportuno controllare le prestazioni dei servizi merci per ferrovia lungo il corridoio merci e pubblicare periodicamente relazioni sulla qualità. La valutazione delle prestazioni dovrebbe comprendere i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utilizzatori del corridoio merci.
- (23) Al fine di assicurare un accesso non discriminatorio ai servizi ferroviari internazionali, è necessario garantire un buon coordinamento fra gli organi di controllo delle varie reti comprese nel corridoio merci.
- (24) Per agevolare l'accesso alle informazioni sull'uso delle principali infrastrutture del corridoio merci e assicurare un accesso non discriminatorio a tale corridoio, il comitato di gestione dovrebbe redigere, aggiornare periodicamente e rendere pubblico un documento che raccoglie tutte queste informazioni.
- (25) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la realizzazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo composta da corridoi merci, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (26) Per il coordinamento degli investimenti e la gestione delle capacità e del traffico è opportuno prevedere regole eque, fondate su una cooperazione fra i gestori dell'infrastruttura che devono fornire un servizio di qualità alle imprese di trasporto merci nel contesto di un corridoio ferroviario internazionale.
- (27) Poiché i treni internazionali devono percorrere itinerari che combinano più corridoi, nella definizione di cui al presente regolamento, i gestori dell'infrastruttura di più corridoi possono anche coordinare le loro attività in modo da assicurare, nei corridoi interessati, la disponibilità di capacità, fluidità di movimento e applicazione coerente delle regole di priorità ai diversi tipi di traffico in caso di perturbazione.
- (28) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (29) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'adeguamento dell'allegato II. È particolarmente importante che la Commissione consulti esperti durante il suo lavoro preparatorio, conformemente agli impegni di cui alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**ASPETTI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione di corridoi ferroviari internazionali per una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Esso stabilisce le regole per la selezione, l'organizzazione e la gestione dei corridoi merci.

2. Il presente regolamento si applica alla gestione e all'uso dell'infrastruttura ferroviaria nei corridoi merci.

*Articolo 2*

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:

- a) «corridoio merci», l'insieme delle linee ferroviarie designate negli Stati membri e, ove necessario, in paesi terzi europei, che collegano terminali lungo il tracciato principale del corridoio merci, ivi compresi le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature, gli scali di smistamento e le aree di composizione dei treni e, ove necessario, tracciati alternativi;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) «piano di attuazione», il documento che presenta i mezzi e la strategia che le parti interessate intendono attuare per sviluppare, nel corso di un determinato periodo, le azioni necessarie e sufficienti per realizzare il corridoio merci;
- c) «terminale», l'impianto situato lungo il corridoio merci appositamente attrezzato per permettere di effettuare operazioni di carico e/o scarico di merci sui/dai treni merci e l'integrazione dei servizi ferroviari di merci con i servizi stradali, marittimi, fluviali e aerei, oppure la formazione o la modifica della composizione dei treni merci, e, ove necessario, l'espletamento di procedure frontaliere alle frontiere con paesi terzi europei.

## CAPO II

### PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI CORRIDOI FERROVIARI INTERNAZIONALI PER UN TRASPORTO MERCI COMPETITIVO

#### Articolo 3

##### Designazione dei primi corridoi merci

1. Gli Stati membri di cui all'allegato I realizzano entro ... (\*) i corridoi merci lungo i tracciati principali elencati in detto allegato. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della realizzazione dei corridoi merci.
2. In deroga al paragrafo 1, i corridoi merci lungo i tracciati principali elencati nell'allegato I, punti 3, 5 e 8 sono realizzati entro ... (\*\*).

#### Articolo 4

##### Selezione di altri corridoi merci

1. Ciascuno Stato membro che ha una frontiera ferroviaria con un altro Stato membro partecipa alla realizzazione di almeno un corridoio merci, a meno che quest'obbligo non sia già stato assolto a norma dell'articolo 3.
2. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro gli Stati membri partecipano alla realizzazione del corridoio merci di cui a tale paragrafo, o al prolungamento di un corridoio esistente, al fine di consentire a uno Stato membro limitrofo di assolvere l'obbligo che ad esso incombe a norma di tale paragrafo.
3. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/440/CEE, se uno Stato membro ritiene che la realizzazione di un corridoio merci non sia nell'interesse dei richiedenti che si prevede lo utilizzeranno, o non apporti benefici socio-economici rilevanti o comporti un onere sproporzionato, lo Stato membro interessato non è tenuto a partecipare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo,

(\*) Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(\*\*) Cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

fatta salva una decisione della Commissione che delibera conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

4. Uno Stato membro non è tenuto a partecipare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 se dispone di una rete ferroviaria con uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale nell'Unione.

5. Al fine di assolvere l'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2, entro ... (\*\*\*) gli Stati membri interessati propongono di concerto alla Commissione la realizzazione di corridoi merci, previa consultazione dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato II.

6. La Commissione esamina le proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 5 e, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, adotta una decisione sulla conformità di una tale proposta al presente articolo entro nove mesi dalla presentazione della proposta.

7. Gli Stati membri interessati realizzano il corridoio merci entro tre anni dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 6.

8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione ad adeguamenti dell'allegato II. Quando prepara gli atti delegati di cui al presente paragrafo la Commissione rispetta le disposizioni stabilite nella direttiva 2001/14/CE e nella direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) <sup>(1)</sup> e tiene in considerazione, in particolare, il piano di installazione relativo ai sistemi interoperabili, l'evoluzione del sistema ferroviario e la RTE-T, in particolare l'attuazione dell'ERTMS, nonché l'evoluzione del mercato del trasporto merci, compresa l'interazione con altri modi di trasporto.

Agli atti delegati di cui al presente paragrafo si applica la procedura i cui agli articoli 20, 21 e 22.

#### Articolo 5

##### Modifica dei corridoi merci

1. I corridoi merci di cui agli articoli 3 e 4 possono essere modificati su proposta congiunta degli Stati membri interessati alla Commissione, previa consultazione dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti interessati.

2. La Commissione adotta una decisione sulla proposta secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato II.

(\*\*\*) Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

*Articolo 6***Conciliazione**

Qualora due o più Stati membri interessati non concordino circa la realizzazione o la modifica di un corridoio merci e riguardo all'infrastruttura ferroviaria situata sul loro territorio, la Commissione, su domanda di uno degli Stati membri interessati, consulta in materia il comitato di cui all'articolo 19. Il parere della Commissione è comunicato agli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati tengono conto di questo parere per trovare una soluzione e giungono ad una decisione di comune accordo.

*Articolo 7***Gestione dei corridoi merci**

1. Gli Stati membri interessati istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato esecutivo incaricato di fissarne gli obiettivi generali, di assicurare la supervisione e di adottare le misure espressamente previste agli articoli 8, 10 e 23. Il comitato esecutivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati.

2. I gestori dell'infrastruttura interessati e, se del caso, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato di gestione incaricato di adottare le misure espressamente previste al paragrafo 6 del presente articolo, agli articoli 8 e 10, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafi 2, 5 e 6, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento. Il comitato di gestione è composto dei rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.

3. Il comitato esecutivo adotta le proprie decisioni di comune accordo fra i rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati.

4. Il comitato di gestione adotta le proprie decisioni, ivi incluse le decisioni in merito alla propria personalità giuridica, alle proprie risorse e al proprio personale, di comune accordo fra i gestori dell'infrastruttura interessati.

5. Le competenze del comitato esecutivo e del comitato di gestione lasciano impregiudicata l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/440/CEE.

6. Il comitato di gestione istituisce un gruppo consultivo composto dai gestori e proprietari dei terminali del corridoio merci. Il gruppo consultivo può emettere un parere sulle proposte presentate dal comitato di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminali. Il gruppo consultivo può altresì emettere pareri di propria iniziativa. Il comitato di gestione tiene conto di detti pareri.

*Articolo 8***Misure di attuazione del piano relativo al corridoio merci**

1. Il comitato di gestione elabora un piano di attuazione e lo sottopone al comitato esecutivo per approvazione. Il piano comprende:

- a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci, incluse le strozzature e il programma di misure necessarie per la realizzazione del corridoio merci;
- b) gli elementi essenziali dello studio sul trasporto e sul traffico di cui al paragrafo 3;
- c) gli obiettivi dei corridoi merci, segnatamente in termini di prestazioni del corridoio merci, espresse sotto forma di qualità di servizio e capacità del corridoio merci in conformità delle disposizioni dell'articolo 17;
- d) il piano degli investimenti di cui all'articolo 10; e
- e) le misure di attuazione delle disposizioni degli articoli da 11 a 17.

2. Il comitato di gestione riesamina periodicamente il piano di attuazione tenendo conto dell'evoluzione della sua attuazione, del mercato del trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio e delle prestazioni misurate secondo gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Il comitato di gestione esegue periodicamente uno studio sul trasporto e sul traffico riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e inerente ai vari tipi di traffico, in relazione sia al trasporto merci che al trasporto passeggeri.

4. Il piano di attuazione tiene conto dello sviluppo dei terminali per rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci.

*Articolo 9***Consultazione dei richiedenti**

Il comitato di gestione instaura meccanismi di consultazione per favorire una partecipazione adeguata dei richiedenti che si prevede utilizzeranno il corridoio merci. Esso garantisce, in particolare, che i richiedenti siano consultati prima che il piano di attuazione di cui all'articolo 8 sia presentato al comitato esecutivo.

## CAPO III

**INVESTIMENTI NEL CORRIDOIO MERCI***Articolo 10***Programmazione degli investimenti**

1. Il comitato di gestione elabora e riesamina periodicamente un piano degli investimenti e lo sottopone al comitato esecutivo per approvazione. Il piano comprende:

- a) l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la sistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature lungo il corridoio merci e delle relative esigenze finanziarie e fonti di finanziamento;

- b) un piano di installazione relativo ai sistemi interoperabili lungo il corridoio merci, che soddisfi i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alla rete definiti dalla direttiva 2008/57/CE. Il piano di installazione si basa sull'analisi del rapporto costo/benefici dell'uso di sistemi interoperabili;
- c) un piano relativo alla gestione della capacità dei treni merci che possono circolare lungo il corridoio merci. Il piano può fondarsi sull'aumento della lunghezza, del profilo di carico o del carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio; e
- d) ove pertinente, i riferimenti al contributo dell'Unione previsto a titolo di programmi di finanziamento dell'Unione.

2. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture ferroviarie.

#### Articolo 11

##### Coordinamento dei lavori

I gestori dell'infrastruttura interessati coordinano e pubblicano, secondo modalità e un calendario idonei, la loro programmazione di tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle relative attrezzature che limitino la capacità disponibile del corridoio merci.

#### CAPO IV

##### GESTIONE DEL CORRIDOIO MERCI

#### Articolo 12

##### Sportello unico per le domande di capacità di infrastruttura

1. Il comitato di gestione di un corridoio merci designa o istituisce un organismo comune e/o un sistema di informazioni tramite la collaborazione tra gestori dell'infrastruttura, che fornisce ai richiedenti la possibilità di domandare, in un'unica sede e con un'unica operazione, capacità di infrastruttura per i treni merci che attraversano almeno una frontiera lungo il corridoio merci (lo «sportello unico»).
2. Lo sportello unico fornisce altresì informazioni di base sull'assegnazione della capacità di infrastruttura, comprese le informazioni di cui all'articolo 16.
3. Lo sportello unico inoltra senza indugio le domande di capacità di infrastruttura ai gestori dell'infrastruttura competenti e, ove pertinente, agli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i quali decidono in merito a tale domanda in conformità dell'articolo 13 e del capo III di tale direttiva.
4. Le attività dello sportello unico sono esercitate in condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali attività sono sottoposte al controllo degli organismi di regolamentazione in conformità dell'articolo 18.

#### Articolo 13

##### Capacità assegnata ai treni merci

1. Gli Stati membri cooperano per definire il quadro relativo all'assegnazione della capacità di infrastruttura nel corridoio merci secondo le loro competenze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE.
2. Il comitato di gestione valuta la necessità di assegnare capacità ai treni merci che circolano sul corridoio merci, tenendo conto dello studio sul trasporto e sul traffico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, delle domande di capacità di infrastruttura connesse all'orario di servizio passato e presente e degli accordi quadro.
3. Sulla scorta della valutazione menzionata al paragrafo 2 del presente articolo, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci determinano e organizzano di concerto tracce ferroviarie internazionali prestabilite per i treni merci secondo la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 2001/14/CE, riconoscendo la necessità di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri. Tali tracce prestabilite sono pubblicate al massimo tre mesi prima del termine per la presentazione delle domande di capacità di cui all'allegato III della direttiva 2001/14/CE. I gestori dell'infrastruttura di più corridoi merci possono, se necessario, coordinare tracce ferroviarie internazionali prestabilite che offrono capacità nei corridoi merci in questione.
4. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assegnano tali tracce prestabilite in primo luogo ai treni merci che attraversano almeno una frontiera.
5. I gestori dell'infrastruttura, se lo giustificano la necessità del mercato e la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, determinano di concerto la capacità di riserva per i treni merci internazionali che circolano sui corridoi merci, riconoscendo la necessità di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri, e lasciano tale riserva disponibile nell'orario di servizio definitivo, per poter rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. Tale capacità è tenuta in riserva fino al termine, precedente l'orario previsto, fissato dal comitato di gestione. Il termine non può essere superiore a 90 giorni.
- La capacità di riserva è determinata sulla scorta della valutazione menzionata al paragrafo 2. Siffatta capacità di riserva è resa disponibile unicamente se sussiste una reale necessità del mercato.
6. Il comitato di gestione promuove il coordinamento delle regole di priorità inerenti all'assegnazione di capacità nel corridoio merci.

7. Salvo casi di forza maggiore, una traccia ferroviaria assegnata a un'operazione di traffico merci a norma del presente articolo non può essere annullata meno di un mese prima dell'orario previsto nell'orario di servizio, a meno che il richiedente interessato non dia il proprio consenso a tale annullamento. In tal caso, il gestore dell'infrastruttura interessato si adopera per proporre al richiedente una traccia ferroviaria di qualità e affidabilità equivalenti, che il richiedente ha diritto di accettare o rifiutare. La presente disposizione lascia impregiudicati eventuali diritti del richiedente in virtù dell'accordo di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2001/14/CE.

8. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo consultivo di cui all'articolo 7, paragrafo 6, istituiscono procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione della capacità fra i gestori dell'infrastruttura, sia per le domande di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia per le domande presentate ai gestori dell'infrastruttura interessati. È tenuto altresì conto dell'accesso ai terminali.

9. Ai paragrafi 4 e 8 del presente articolo, i riferimenti ai gestori dell'infrastruttura includono, ove pertinente, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE.

#### Articolo 14

##### Gestione del traffico

1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci istituiscono procedure di coordinamento della gestione del traffico lungo il corridoio merci e possono istituire procedure di coordinamento della gestione del traffico lungo più corridoi merci.

2. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo consultivo di cui all'articolo 7, paragrafo 6, istituiscono procedure per assicurare il coordinamento ottimale fra l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria e i terminali.

#### Articolo 15

##### Gestione del traffico in caso di perturbazione

1. Il comitato di gestione adotta obiettivi comuni in termini di puntualità e/o orientamenti per la gestione del traffico in caso di perturbazione della circolazione ferroviaria nel corridoio merci.

2. Ciascun gestore dell'infrastruttura interessato stabilisce regole di priorità per la gestione tra i vari tipi di traffico nella parte dei corridoi merci di cui è responsabile secondo gli obiettivi comuni e/o gli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali regole di priorità sono pubblicate nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/14/CE.

3. I principi per stabilire le regole di priorità prevedono almeno che non si modifichino, per quanto possibile, le tracce

ferroviarie di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 5, assegnate ai treni merci che viaggiano puntualmente secondo l'orario di servizio. I principi per stabilire le regole di priorità mirano a ridurre al minimo il tempo di recupero complessivo sulla rete tenuto conto delle esigenze di tutti i tipi di trasporto. A tal fine, i gestori dell'infrastruttura possono coordinare la gestione tra i vari tipi di traffico lungo più corridoi merci.

#### Articolo 16

##### Informazioni sulle condizioni di utilizzo del corridoio merci

Il comitato di gestione redige, aggiorna periodicamente e pubblica un documento che riporta:

- a) tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo delle reti nazionali che riguardano il corridoio merci, elaborato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/14/CE;
- b) l'elenco e le caratteristiche dei terminali, in particolare le informazioni riguardanti le condizioni e modalità di accesso ai terminali;
- c) le informazioni concernenti le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 8 e all'articolo 14, paragrafo 2; e
- d) il piano di attuazione.

#### Articolo 17

##### Qualità del servizio nel corridoio merci

1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci promuovono la compatibilità fra i sistemi di prestazioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE.

2. Il comitato di gestione monitora le prestazioni dei servizi di trasporto merci per ferrovia nel corridoio merci e pubblica i risultati del monitoraggio una volta all'anno.

3. Il comitato di gestione organizza un'indagine sulla soddisfazione degli utilizzatori del corridoio merci e ne pubblica i risultati una volta all'anno.

#### Articolo 18

##### Organismi di regolamentazione

1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE cooperano nel monitoraggio della concorrenza nel corridoio merci ferroviario. Essi assicurano, in particolare, l'accesso non discriminatorio al corridoio e fungono da organismo di ricorso ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva. Essi si scambiano le necessarie informazioni ottenute dai gestori dell'infrastruttura e da altri soggetti pertinenti.

2. In caso di reclamo presentato ad un organismo di regolamentazione da un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine avviata di propria iniziativa da parte di un organismo di regolamentazione, tale organismo consulta gli organismi di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri attraversati dalla traccia ferroviaria internazionale per il trasporto merci in questione e chiede loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione.

3. Gli organismi di regolamentazione consultati a norma del paragrafo 2 forniscono all'organismo di regolamentazione interessato tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della rispettiva legislazione nazionale. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 2.

4. L'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine di propria iniziativa trasferisce le informazioni utili all'organismo di regolamentazione competente affinché questo adotti misure nei confronti dei soggetti interessati.

5. I rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, forniscono senza indugio tutte le informazioni necessarie ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 2 del presente articolo richieste dall'organismo di regolamentazione dello Stato membro in cui è ubicato il rappresentante associato. Detto organismo di regolamentazione è abilitato a trasferire le informazioni sulla traccia ferroviaria internazionale in questione agli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 19

#### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

#### Articolo 20

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 22.

#### Articolo 21

#### Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere informa l'altra istituzione e la Commissione non oltre un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 22

#### Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data ivi fissata.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

*Articolo 23***Controllo dell'attuazione**

Ogni due anni a partire dalla realizzazione di un corridoio merci, il comitato esecutivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, presenta alla Commissione i risultati relativi all'attuazione del piano relativo a tale corridoio. La Commissione analizza tali risultati e informa il comitato di cui all'articolo 19 della sua analisi.

*Articolo 24***Relazione**

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro ... (\*) e successivamente ogni tre anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il ...

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

...

*Articolo 25***Disposizioni transitorie**

Il presente regolamento non si applica alla Repubblica di Cipro e a Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario all'interno del loro territorio.

*Articolo 26***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 27***Pubblicazione**

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

...

---

(\*) Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## ALLEGATO I

## Elenco dei tracciati principali dei corridoi merci

	Stati membri	Tracciati principali <sup>(1)</sup>
1.	BE, NL, DE, IT	Zeebrugge-Anversa/Rotterdam-Duisburg-[ <i>Basilea</i> ]-Milano-Genova
2.	NL, BE, LU, FR	Rotterdam-Anversa-Lussemburgo-Metz-Digione-Lione/[ <i>Basilea</i> ]
3.	SE, DK, DE, AT, IT	Stoccolma-Malmö-Copenaghen-Amburgo-Innsbruck-Verona-Palermo
4.	PT, ES, FR	Sines-Lisbona/Leixões -Madrid-San Sebastian-Bordeaux-Parigi-Metz Sines-Elvas/Algeciras
5.	PL, CZ, SK, AT, IT, SI	Gdynia-Katowice-Ostrava/Zilina-Vienna-Trieste/Capodistria
6.	ES, FR, IT, SI, HU	Almería-Valencia/Madrid-Saragozza/Barcellona -Marsiglia-Lione-Torino-Udine-Trieste/Capodistria-Lubiana- Budapest-Zahony (confine tra Ungheria e Ucraina)
7.	CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL	Praga-Vienna/Bratislava-Budapest -Bucarest-Costanza -Vidin-Sofia-Salonicco-Atene
8.	DE, NL, BE, PL, LT	Bremerhaven/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana/ Berlino-Varsavia-Terespol (confine tra Polonia e Bielorussia)/Kaunas
9.	CZ, SK	Praga-Horni Lideč-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou- (confine tra Slovacchia e Ucraina)

<sup>(1)</sup> «/» indica tracciati alternativi.

## ALLEGATO II

**Criteria da considerare di cui agli articoli 4 e 5**

- a) Coerenza del corridoio merci con la RTE-T, i corridoi ERTMS e/o i corridoi definiti da RNE;
- b) integrazione dei progetti prioritari RTE-T <sup>(1)</sup> nel corridoio merci;
- c) attraversamento da parte del corridoio merci del territorio di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri se la distanza fra i terminali ferroviari serviti dal corridoio è superiore a 500 chilometri;
- d) interesse dei richiedenti per il corridoio merci;
- e) equilibrio fra costi e benefici socioeconomici risultanti dalla realizzazione del corridoio merci;
- f) coerenza di tutti i corridoi merci proposti dagli Stati membri per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- g) esistenza di una buona interconnessione con gli altri modi di trasporto, soprattutto mediante una rete adeguata di terminali, ivi inclusi i porti marittimi e interni.
- h) Ove applicabile, migliore interconnessione fra Stati membri e paesi terzi limitrofi.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. allegato III della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

Il 15 dicembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.

Il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura.

L'11 giugno 2009 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento.

In data 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura conformemente alla procedura legislativa ordinaria stabilita nell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup> e del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>.

### II. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

#### 1. Generalità

In data 15 dicembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento relativa alla realizzazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Obiettivo del proposto regolamento è la creazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo composta da corridoi internazionali che mettano a disposizione degli operatori un'infrastruttura di trasporto merci efficiente e di qualità. Gli operatori ferroviari dovrebbero pertanto poter offrire un servizio efficiente e di elevata qualità ed essere più competitivi nel mercato del trasporto di merci. A tal fine, la proposta stabilisce le regole per la realizzazione e la modifica dei corridoi merci, la loro organizzazione e gestione e le misure per l'attuazione dei corridoi merci, la pianificazione degli investimenti e la gestione delle capacità e del traffico.

La posizione del Consiglio in prima lettura stabilisce un quadro coerente per la realizzazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Essa prevede una procedura semplificata, fondata su un elenco dei principali tracciati dei corridoi merci, ai fini della designazione dei primi corridoi merci. Tale elenco iniziale dovrebbe essere completato dagli Stati membri non menzionati nell'allegato I del regolamento, che realizzeranno i corridoi merci in una seconda fase. L'impostazione del Consiglio prevede inoltre la possibilità di deroghe, nonché un sistema di gestione meglio strutturato per i corridoi merci. Il Consiglio ha inoltre convenuto di istituire un sistema più flessibile per la richiesta di tracce per il trasporto merci fondato su una maggiore cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura.

#### 2. Principali questioni

##### i) Selezione dei corridoi merci

La Commissione aveva proposto una procedura in base alla quale ciascuno Stato membro avrebbe dovuto realizzare almeno un corridoio con un altro Stato membro o con altri Stati membri interessati. Inoltre, alcuni Stati membri avrebbero avuto l'obbligo di realizzare almeno due o tre corridoi in base alle prestazioni annuali, espresse in tonnellate/chilometro, del trasporto merci per ferrovia negli Stati membri stessi.

Il Consiglio ha adottato un'altra soluzione, che consiste nella designazione, entro un termine prestabilito, dei primi corridoi merci in base all'elenco dei tracciati principali dei corridoi merci di cui all'allegato I del regolamento, insieme all'obbligo per gli Stati membri non menzionati in tale elenco di partecipare alla realizzazione di almeno un corridoio merci. Gli Stati membri partecipano inoltre alla realizzazione del corridoio o al prolungamento di un corridoio esistente, per garantire a uno Stato membro limitrofo di assolvere l'obbligo di realizzare almeno un corridoio merci.

La succitata soluzione comprende due possibili deroghe all'obbligo di partecipare alla realizzazione di un corridoio merci. La prima deroga sarebbe giustificata se sussistono determinate condizioni, ossia se la realizzazione di un corridoio merci non è nell'interesse dei richiedenti che si prevede lo utilizzeranno, non apporta benefici socioeconomici o comporta un onere sproporzionato. Tale deroga è subordinata a una decisione adottata dalla Commissione secondo la procedura di comitato. La seconda deroga potrebbe applicarsi a uno Stato membro che dispone di una rete ferroviaria con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Parere del 15 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il Parlamento europeo ha presentato i seguenti emendamenti alla proposta della Commissione:

- il corridoio merci dovrebbe collegare almeno due Stati membri ed essere compatibile con i corridoi TEN-T o ERTMS. Ove opportuno, possono rientrare nel corridoio alcune sezioni non incluse nella rete TEN-T, con un volume elevato o potenzialmente elevato di traffico merci;
- gli Stati membri interessati decidono la realizzazione o la modifica di un corridoio merci dopo aver comunicato alla Commissione le loro intenzioni, corredandole di una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati e tenendo conto delle iniziative e dei pareri delle imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio, o sono interessate a farlo. Le imprese ferroviarie interessate possono partecipare a tale processo qualora siano interessate da ingenti investimenti;
- i criteri per la creazione di corridoi merci dovrebbero essere definiti in un modo adeguato alle esigenze specifiche degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura che lasci loro un margine di decisione e di gestione sufficiente;
- al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno un corridoio merci;
- la Commissione prende atto delle proposte di realizzazione di corridoi merci ed esamina la loro conformità ai criteri di valutazione di cui all'allegato del regolamento.

ii) *Gestione dei corridoi merci*

La Commissione aveva proposto che per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati istituissero un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. Era inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci incaricato di emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione aventi conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non avrebbe potuto adottare decisioni contrarie a tale parere.

Il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione e deciso che gli Stati membri interessati istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato esecutivo incaricato di fissarne gli obiettivi generali, di assicurare la supervisione e di adottare misure specifiche in materia di attuazione e programmazione degli investimenti. Il comitato esecutivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati.

Inoltre, i gestori dell'infrastruttura interessati istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato di gestione incaricato di adottare misure specifiche in materia di attuazione, programmazione degli investimenti, capacità di infrastruttura e qualità del servizio. Il comitato di gestione è composto dei rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.

Il comitato di gestione istituisce inoltre un gruppo consultivo composto dai gestori e proprietari dei terminali del corridoio merci. Il gruppo consultivo può emettere un parere sulle proposte presentate dal comitato di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminali. Può altresì emettere pareri di propria iniziativa. Il comitato di gestione tiene conto di detti pareri.

Il Parlamento europeo ha seguito in larga misura la proposta della Commissione. Tuttavia, riguardo alla disposizione relativa all'istituzione di un organo di gestione per ciascun corridoio merci, ha proposto che le imprese ferroviarie interessate o le associazioni di imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio merci partecipino regolarmente a tale organo con funzione consultiva.

Il Parlamento europeo ha inoltre proposto che gli Stati membri interessati possano istituire un comitato esecutivo incaricato di autorizzare il piano di attuazione del corridoio definito dall'organo di gestione e di supervisionarne la realizzazione.

Infine, all'atto dell'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci, come proposto dalla Commissione, è opportuno includere anche i rappresentanti dei porti marittimi e fluviali.

iii) *Terminal strategici e traffico merci prioritario*

La Commissione ha proposto che l'organo di gestione adotti una strategia relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci.

La Commissione ha proposto altresì che l'organo di gestione definisca diverse categorie di tipo di traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie, denominata «traffico merci prioritario», dovrebbe comprendere le merci per le quali il rispetto dei tempi di trasporto è particolarmente importante e che pertanto devono beneficiare di tempi di trasporto efficienti e della garanzia di puntualità.

Nella sua posizione in prima lettura il Consiglio ha soppresso gli articoli proposti dalla Commissione sulle questioni summenzionate. Per quanto riguarda i terminal strategici, si è ritenuto che spetti al mercato decidere su tale questione. Riguardo al traffico merci prioritario si è convenuto che potrebbe essere discriminatorio, in particolare nei confronti dei treni passeggeri.

Il Parlamento europeo ha seguito in larga misura la proposta della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda i terminal strategici ha suggerito di aggiungere un riferimento ad una strategia integrata comprendente hub intermodali lungo il corridoio merci. Tale strategia dovrebbe includere la cooperazione con le autorità regionali, locali e nazionali, l'acquisizione di terreni per la costruzione di terminal per il trasporto di merci per ferrovia e l'accesso a fondi per sostenere tali sviluppi. Inoltre, l'organo di gestione dovrebbe assicurare che sia costruito un numero sufficiente di terminal in punti strategici, sulla base del volume di traffico previsto.

Per quanto riguarda l'articolo sul traffico merci prioritario, il Parlamento europeo ha deciso di modificarne il titolo in «Categorie standard di linee ferroviarie nei corridoi merci»; il testo dovrebbe essere adattato di conseguenza e fare riferimento ad aggiornamenti periodici delle categorie standard di linee ferroviarie nei corridoi merci, che dovrebbero essere valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie (denominata «traffico merci rapido») dovrebbe comprendere una linea ferroviaria con tempi di trasporto efficienti e la garanzia di puntualità. Inoltre, i criteri di definizione delle categorie standard di traffico merci dovrebbero essere adottati dall'organo di gestione previa consultazione dei richiedenti che potrebbero utilizzare il corridoio merci.

iv) *Sportello unico per le domande di linee internazionali*

La Commissione ha proposto che l'organo di gestione istituisca uno sportello unico per le domande di linee ferroviarie per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci e che tutte le domande relative a tali linee ferroviarie vengano presentate a detto sportello unico.

Il Consiglio non ha accolto la procedura obbligatoria proposta dalla Commissione e ha deciso invece che il comitato di gestione di un corridoio merci designa o istituisce un organismo comune e/o un sistema di informazioni tramite la collaborazione tra gestori dell'infrastruttura, che dovrebbero fornire ai richiedenti la possibilità di domandare, in un'unica sede e con un'unica operazione, capacità di infrastruttura per i treni merci che attraversano almeno una frontiera lungo il corridoio merci.

Il Parlamento europeo ha seguito in larga misura la proposta della Commissione. Tuttavia, ha deciso di suggerire che i singoli gestori dell'infrastruttura di un corridoio merci possano essere designati a gestire il punto d'accesso dello sportello unico per la presentazione delle domande di linee ferroviarie internazionali.

v) *Richiedenti autorizzati*

La proposta originaria della Commissione prevede il diritto dei richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali di avere la possibilità di domandare tracce per il trasporto merci quando queste ultime riguardano una o più sezioni del corridoio merci.

Il Consiglio ha soppresso l'articolo relativo ai richiedenti autorizzati, proposto dalla Commissione. Invece, il Consiglio accetta solo la possibilità per i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali di domandare capacità di infrastruttura per determinate sezioni delle tracce qualora queste siano situate in Stati membri la cui legislazione nazionale ammette tali domande.

Il Parlamento europeo ha seguito la proposta della Commissione con una leggera modifica del testo.

vi) *Gestione del traffico in caso di perturbazione*

La Commissione ha proposto che i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscano e pubblicino le regole di priorità fra i diversi tipi di traffico in caso di perturbazione della circolazione lungo il corridoio merci. Tali regole di priorità dovrebbero prevedere quanto meno che la traccia assegnata a un treno merci prioritario che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla traccia non possa essere né riassegnata a un altro treno né modificata tranne quando il titolare iniziale della traccia si dichiara favorevole alla riassegnazione a un altro treno o alla modifica.

Il Consiglio ha riveduto la proposta della Commissione e ha deciso che il comitato di gestione adotti obiettivi comuni in termini di puntualità e/o orientamenti per la gestione del traffico in caso di perturbazione della circolazione ferroviaria nel corridoio merci. In base a tali obiettivi e/o orientamenti, ciascun gestore dell'infrastruttura interessato stabilisce in seguito regole di priorità per la gestione tra i vari tipi di traffico nel corridoio merci. I principi per stabilire le regole di priorità mirano a ridurre al minimo il tempo di recupero complessivo sulla rete tenuto conto delle esigenze di tutti i tipi di trasporto.

Il Parlamento europeo ha seguito in linea di massima la proposta della Commissione ma ha accettato che i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscano e pubblicino le regole di priorità fra i diversi tipi di linee ferroviarie, in particolare quelle assegnate ai treni in ritardo, in caso di perturbazione della circolazione in ogni troncone del corridoio merci nella rete. Ciò fa seguito a una proposta dell'organo di gestione del corridoio merci e rispetta al tempo stesso i principi ed i programmi di cui all'articolo.

vii) *Deroga*

La Commissione ha proposto che uno Stato membro possa derogare, ove applicabile, alle disposizioni del regolamento trasmettendo alla Commissione una domanda motivata di deroga. La Commissione dovrebbe adottare una decisione in proposito, in conformità di una procedura di consultazione definita, tenendo conto della situazione geografica e dello sviluppo dei servizi ferroviari di trasporto merci nello Stato membro che ha presentato la domanda di deroga.

Il Consiglio ha soppresso la summenzionata disposizione proposta dalla Commissione. Ha invece accolto l'articolo relativo alle «misure transitorie», il quale prevede che l'obbligo di applicazione del presente regolamento non si applica alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintanto che non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno del rispettivo territorio.

Il Parlamento europeo ha seguito la proposta della Commissione.

### **3. Altri emendamenti adottati dal Parlamento europeo**

Altri emendamenti non inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura riguardano in particolare:

- un riferimento all'ottimizzazione e all'affidabilità del trasporto di merci per ferrovia;
- i programmi di ricerca e Marco Polo, nonché altre politiche e fondi dell'Unione quali il Fondo di coesione;
- l'istituzione di un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto al fine di sviluppare una rete per il trasporto merci efficiente ed integrata;
- la procedura per la definizione di indicatori di prestazioni;
- modifiche delle definizioni di cui all'articolo 2;
- l'adeguamento del piano di attuazione;
- l'inclusione di un riferimento ad eventuali strozzature;
- un programma di miglioramento delle prestazioni del corridoio merci;
- uno studio di mercato da aggiornare periodicamente;

- programmi di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci;
- i richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci;
- la strategia per i piani d'investimento;
- i piani d'investimento;
- una riserva di capacità;
- una tariffa per le linee assegnate ma non utilizzate;
- le regole di priorità;
- la coerenza fra i diversi sistemi di prestazioni;
- le informazioni che i gestori dell'infrastruttura e gli altri terzi coinvolti nell'assegnazione delle capacità internazionali devono fornire agli organismi di regolamentazione.

### III. CONCLUSIONE

Nel definire la sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e del parere in prima lettura del Parlamento europeo. Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che numerosi emendamenti sono già stati integrati - nello spirito, del tutto o in parte - nella sua posizione in prima lettura.

---

**POSIZIONE (UE) N. 3/2010 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

**in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati**

**Adottata dal Consiglio il 1° marzo 2010**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 114 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali.
- (2) Dato l'aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono diventati problemi sempre più preoccupanti.
- (3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO<sub>2</sub>, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste, compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico.
- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» ha proposto un pac-

chetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

- (5) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l'Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale.
- (6) In linea con l'obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nell'Unione, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuati in detti VPA.
- (7) Data la notevole portata e l'urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.
- (8) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con l'Unione e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere in considerazione che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, solo il legno ottenuto conformemente alla pertinente legislazione nazionale e i prodotti da esso derivati sono esportati verso l'Unione. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(4)</sup>, originari dei paesi partner di cui all'allegato I di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.

<sup>(2)</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

- (9) È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta conformemente, tra l'altro, alla legislazione nazionale del paese di esportazione. Pertanto, è opportuno che il legname delle specie di cui agli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(1)</sup>, sia considerato come ottenuto legalmente se conforme a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.
- (10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.
- (11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione.
- (12) Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare alle disposizioni del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.
- (13) Tenendo presente che l'obbligo di fornire informazioni sull'origine del legno nei prodotti realizzati con legno riciclato costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, detti prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.
- (14) È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure (il sistema di dovuta diligenza) che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
- (15) Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile.
- In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.
- (16) Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.
- (17) Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.
- (18) La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia dell'Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Tali associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, ma non dovrebbero fare uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.
- (19) È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali, compresi eventuali controlli nei locali dell'operatore, e che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario.
- (20) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinenti siano rese accessibili a qualsiasi richiedente, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale<sup>(2)</sup>.
- (21) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione.
- (22) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

- (23) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, con riferimento ad ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento e con riferimento all'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione consulti esperti nella fase preparatoria conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del TFUE.
- (24) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (25) Agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere realizzato dai singoli Stati membri e può invece, in ragione della sua portata, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, per minimizzare il rischio di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legno e prodotti da esso derivati»: il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei pro-

dotti derivati da legno o da prodotti da esso derivati che sono già stati commercializzati nonché prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti;

- b) «commercializzazione»: la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza <sup>(2)</sup>;
- c) «operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;
- d) «paese di produzione»: il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;
- e) «di provenienza legale»: ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
- f) «di provenienza illegale»: ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;
- g) «legislazione applicabile»: la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

— i diritti di prelievo di legname entro i confini ufficialmente pubblicati;

— i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname;

— il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale di immediata pertinenza;

— i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname; e

— la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

#### Articolo 3

##### Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 che hanno origine nei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considerano ottenuti legalmente ai fini del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Il legname ottenuto dalle specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Obblighi degli operatori

1. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare legname illegalmente ottenuto o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 5.

2. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 7.

#### Articolo 5

##### Sistemi di dovuta diligenza

1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi:

a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

- descrizione, comprendente denominazione scientifica completa o nome comune della specie di albero, denominazione commerciale e tipo di prodotto;
- paese di produzione, e, se del caso, regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto;
- quantità (espressa in volume, peso o numero di unità);
- nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore;
- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

b) procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

- la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati

da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;

- la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
- la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto;
- la complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal legno;

c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro ... (\*).

3. Per tener conto degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma del presente articolo. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

#### Articolo 6

##### Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro ... (\*\*). Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.

(\*) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(\*\*) Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 7***Organismi di controllo**

1. L'organismo di controllo espleta le seguenti funzioni:
  - a) mantenere e valutare periodicamente un sistema di dovuta diligenza a norma dell'articolo 5 e conferire agli operatori il diritto di usarlo;
  - b) verificare l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori,
  - c) compire gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di grave o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.
2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
  - a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell'Unione;
  - b) è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
  - c) espleta le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse.
3. Un richiedente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 è riconosciuto come organismo di controllo, in uno dei seguenti modi:
  - a) l'autorità competente di uno Stato membro riconosce un organismo di controllo che intende svolgere le sue attività esclusivamente in tale Stato membro e successivamente ne informa senza indugio la Commissione.
  - b) dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione riconosce l'organismo di controllo che intende svolgere le sue attività in più di uno Stato membro o in tutta l'Unione.
4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
5. Se un'autorità competente accerta che un organismo di controllo riconosciuto dalla Commissione non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.
6. Le autorità competenti o la Commissione possono revocare un riconoscimento se l'autorità competente o la Commis-

sione hanno accertato che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. L'autorità competente o la Commissione possono revocare solo i riconoscimenti che esse stesse hanno rilasciato. Prima della revoca di un riconoscimento la Commissione informa gli Stati membri interessati. Gli Stati membri informano la Commissione della revoca di un riconoscimento.

7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall'esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15. Tali atti sono adottati entro ... (\*).

8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare l'attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro ... (\*).

*Articolo 8***Elenco degli organismi di controllo**

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.

*Articolo 9***Controllo degli operatori**

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
3. Se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo imposto all'operatore di compiere detti interventi correttivi può dar luogo a sanzioni a norma dell'articolo 17.

(\*) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### Articolo 10

#### Registrazione dei controlli

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 9, paragrafo 3. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili a qualsiasi richiedente come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

### Articolo 11

#### Cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 17.

### Articolo 12

#### Modifiche dell'allegato

Per tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE modificando e integrando l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all'allegato. Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

### Articolo 13

#### Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 12 sono conferiti alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di

potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 14.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 14 e 15.

### Articolo 14

#### Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 12 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

### Articolo 15

#### Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

### Articolo 16

#### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 17*

**Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.

*Articolo 18*

**Relazioni**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Entro ... (\*) e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.

*Articolo 19*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... (\*\*). Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 8, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 20*

**Pubblicazione**

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

*Per il Parlamento europeo*  
Il presidente

...

*Per il Consiglio*  
Il presidente

...

(\*) 36+30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(\*\*) 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## ALLEGATO

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(1)</sup> del Consiglio ai quali si applica il presente regolamento

- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;
- 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato;
- 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili;
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;
- 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm;
- 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile;
- 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati;
- 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;
- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno; bare; (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato);
- 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio;
- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
- Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);
- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno;
- 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno. La proposta di regolamento è basata sull'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE).
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 22 aprile 2009 <sup>(1)</sup>. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 1° ottobre 2009 e il Comitato delle regioni ha dichiarato che non intende formulare un parere.
3. Il 1° marzo 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294 del trattato FUE.

### II. OBIETTIVI

Il regolamento mira a minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legname disboscato illegalmente. Si basa sul principio della dovuta diligenza ed è incentrato sulla prima commercializzazione sul mercato interno di legname e prodotti del legno. Il Consiglio ha mantenuto lo spirito dell'approccio sistemico della Commissione. Si è pertanto concentrato sull'elaborazione degli obblighi giuridici che impongono un approccio proattivo all'operatore.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

#### 1. Osservazioni generali

Il Parlamento europeo (PE), nella sua prima lettura del 22 aprile 2009, ha adottato 75 emendamenti.

La posizione del Consiglio in prima lettura incorpora una serie di emendamenti del Parlamento europeo, in parte o nello spirito, in base ai quali segnatamente dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'impatto del regolamento sulle piccole e medie imprese (emm. 22, 29, 47, 72), il campo di applicazione del regolamento non dovrebbe escludere legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32) e la Commissione dovrebbe riconoscere gli organismi di controllo che intendono svolgere le loro attività in più Stati membri (emm. 51, 56).

Tuttavia altri emendamenti non sono stati ripresi nella posizione del Consiglio in prima lettura in quanto il Consiglio ha ritenuto fossero diventati inutili alla luce dell'evoluzione del testo. Il Consiglio ha introdotto varie modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, in particolare dal quadro giuridico che sarà costruito per subentrare al sistema di procedura di comitato. Poiché la posizione del PE in prima lettura è stata formulata circa sette mesi prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli emendamenti relativi alla procedura di comitato non sono stati presi in considerazione in quanto non sono più pertinenti.

La posizione del Consiglio in prima lettura introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle contemplate nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Le sezioni seguenti descrivono le modifiche sostanziali. Vi figurano inoltre modifiche redazionali volte a chiarire il testo o ad assicurare la coerenza generale del regolamento.

#### 2. Osservazioni specifiche

##### Definizioni

Alla proposta originale sono state apportate le modifiche seguenti:

- la definizione di «legname e prodotti del legno» è stata modificata per precisare che i prodotti del legno riciclati - ossia prodotti del legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti del legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti- non saranno coperti dalla definizione in quanto il Consiglio ha ritenuto sproporzionato chiedere agli operatori di verificare le informazioni concernenti fonte originaria del legno presente nei prodotti riciclati;

<sup>(1)</sup> Doc. 8881/09.

- è stata soppressa l'eccezione proposta per il legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32);
- è stato precisato che i prodotti del legno derivati da legname o da prodotti del legno già commercializzati non dovrebbero essere coperti dalla definizione di «legname e prodotti del legno» (em. 34);
- il Consiglio ha precisato il significato di «commercializzazione» aggiungendo che essa include tutte le tecniche di vendita e che è compresa l'immissione mediante una tecnica di comunicazione a distanza;
- è stata aggiunta la nozione di regione subnazionale di produzione per contemplare i casi in cui esistono differenze regionali all'interno di un paese;
- la definizione di «paese di produzione» è stata estesa per includere non solo i paesi ma anche i territori;
- le definizioni di «gestione del rischio» e «organismo di controllo» sono state soppresse in quanto il Consiglio ha ritenuto che questi concetti fossero descritti in modo più completo nel rispettivo articolo.

### **Legislazione applicabile**

La definizione di legislazione applicabile è una delle questioni centrali del progetto di regolamento in quanto l'operatore sarebbe obbligato ad avere accesso alle informazioni relative alla conformità del legname e prodotti del legno con la legislazione applicabile. Il Consiglio si è sforzato di trovare il giusto equilibrio tra un elenco esteso di settori legislativi e un elenco che enumera i settori pertinenti in termini generali. Il Consiglio ha ampliato la definizione presentata nella proposta della Commissione per includere la normativa in materia forestale, comprese la normativa in materia ambientale di immediata pertinenza e la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale. Il Consiglio ha aggiunto «i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà ...» avvicinandosi alla linea seguita dal PE quando menziona i «diritti di proprietà» e «diritti delle popolazioni indigene» (em. 38). Tuttavia il Consiglio ha ritenuto problematici, dal punto di vista giuridico e pratico, gli emendamenti del PE concernenti l'inclusione della legislazione del lavoro e della legislazione sociale.

### **Sistemi di dovuta diligenza**

Il Consiglio ha ritenuto importante chiarire i principali elementi del progetto di regolamento. Ha pertanto elaborato tre elementi del sistema di dovuta diligenza: l'accesso a talune informazioni, la procedura di valutazione del rischio e la procedura di attenuazione del rischio. Nell'em. 37, anche il PE ha ravvisato la necessità di indicare chiaramente i due elementi di identificazione del rischio e di minimizzazione del rischio.

Per le procedure di valutazione del rischio il Consiglio ha precisato quattro criteri di valutazione del rischio che possono essere integrati a norma dell'articolo 290 del trattato FUE.

All'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) il Consiglio ha cercato di operare una distinzione tra le procedure di valutazione del rischio e le procedure di attenuazione del rischio, in base a diversi fattori quali la complessità del prodotto e la sua origine, senza prevedere esplicitamente situazioni che richiedono attenzione particolare, in forma di obblighi più rigorosi o meno rigorosi (em. 47).

Diversamente dal PE, il Consiglio non ha esteso l'obbligo di dovuta diligenza ad operatori diversi da quelli che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato interno (emm. 15, 17, 19, 20, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 50). Tale estensione è stata ritenuta eccessivamente onerosa.

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per l'operatore di scegliere tra tre diversi sistemi di dovuta diligenza: il proprio, un sistema di dovuta diligenza fornito da un organismo di controllo o un sistema fornito da un terzo.

### **Campo d'applicazione**

Anche il Consiglio, analogamente al PE, ha soppresso l'eccezione proposta per il legname soggetto ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32).

### **Allegato**

Il Consiglio ha riordinato i prodotti del legno elencati nell'allegato secondo la numerazione dei codici NC ed ha aggiunto nuove categorie di prodotti. Ha ritenuto che in questa fase se fossero aggiunte altre categorie (emm. 74, 75) diventerebbe eccessivo l'onere gravante sugli operatori.

### **Organismi di controllo**

Il Consiglio condivide il parere del PE secondo cui è importante disporre di norme armonizzate in tutta l'UE e ha proposto che la Commissione riconosca anche gli organismi di controllo. Il Consiglio ha operato una distinzione tra organismi di controllo che intendono svolgere le proprie attività in uno Stato membro e quelli che intendono svolgerle in vari Stati membri. Ha convenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere gli organismi che svolgono le proprie attività in vari Stati membri (emm. 51, 53, 54, 55, 56) (cfr. articolo 7, paragrafo 3). Ha tuttavia considerato più pratico che l'autorità competente di uno Stato membro sia responsabile per il riconoscimento di organismi di controllo che svolgono le proprie attività esclusivamente in quello Stato membro. Il Consiglio, analogamente al PE, ritiene sia importante che gli organismi di controllo espletino le proprie funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse (em. 51) (cfr. articolo 7, paragrafo 2, lettera c)). Il Consiglio non ha ritenuto necessario distinguere tra organismi di controllo a seconda che siano enti pubblici o privati (emm. 51, 52).

### **Sanzioni**

Il Consiglio ha preso in considerazione l'aggiunta di un elenco di sanzioni (em. 69) ma, dopo un'ampia discussione ha deciso di mantenere il testo della proposta della Commissione che è un testo concordato per la legislazione dell'UE. Molti Stati membri ritengono che il livello e il contenuto delle sanzioni rientrino nella sfera di competenze degli Stati membri. Inoltre la compilazione di un elenco di sanzioni solleva alcune questioni pratiche quali l'eshaustività dell'elenco e la difficile identificazione in questa fase di tutte le possibili infrazioni.

### **Divieto**

Il Consiglio ha mantenuto lo spirito della proposta di approccio sistemico della Commissione. Gli operatori dovrebbero usare un sistema di dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Il Consiglio non condivide il parere del PE secondo cui si dovrebbero introdurre un divieto per assicurare la legalità (emm. 17, 19, 31, 42 (per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1), 43, 50, 71). Una siffatta estensione del campo di applicazione non è ritenuta compatibile con lo spirito della proposta e non è pertanto accettabile.

### **Applicazione**

Il Consiglio ritiene irrealistico, a prescindere da quanto auspicabile, rendere il regolamento applicabile soltanto un anno dopo l'entrata in vigore (em. 73). Pertanto al fine di dare agli operatori il tempo di adeguarsi alla nuova situazione e di consentire l'adozione delle modalità di esecuzione, il Consiglio ha proposto di iniziare l'applicazione del regolamento 30 mesi dopo l'entrata in vigore.

### **Situazione delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi operatori**

Il Consiglio, analogamente al PE, ha tenuto conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi operatori (emm. 22, 29, 47, 72). Ha ad esempio introdotto la nozione di *rischio trascurabile* all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). All'articolo 12 si prevede che gli atti delegati che modificheranno e integreranno l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato non creino oneri sproporzionati per gli operatori. All'articolo 18 sulle relazioni, il Consiglio ha aggiunto che l'esame dovrebbe in particolare tener conto delle conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese.

### **Considerando e riferimenti alle questioni ambientali (gestione sostenibile delle foreste)**

Il PE ha aggiunto numerosi considerando per tener conto dell'ambiente forestale, della biodiversità, degli ecosistemi forestali e della gestione sostenibile delle foreste (emm. 2-8, 10, 11, 14). Il Consiglio ritiene che tali riferimenti, per quanto auspicabili siano i loro obiettivi, siano superflui in quanto il sistema di dovuta diligenza e il comportamento degli operatori volti a ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale sono al centro del regolamento. Inoltre i considerando servono a giustificare le disposizioni del regolamento, mentre in questo caso non sono previste disposizioni operative a cui poterli allegare.

### **Riesame**

Il Consiglio conviene con il PE sulla necessità che la Commissione effettui un riesame del regolamento, che dovrebbe in particolare riguardare le conseguenze amministrative sulle piccole e medie imprese (em. 72).

## **3. Altre modifiche apportate dal Consiglio**

### **Regime applicabile ai prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES**

La disposizione sul legname e i prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES è stata inserita in un articolo separato in quanto il regolamento considera che le licenze FLEGT e i requisiti CITES siano prove sufficienti di raccolta legale.

### **Cooperazione tra le autorità competenti**

Il Consiglio ritiene che soltanto le gravi carenze debbano essere soggette allo scambio di informazioni di cui all'articolo 11. Il Consiglio ha inoltre specificato che i tipi di sanzioni inflitte dovrebbero essere contemplati dallo scambio di informazioni.

### **Oggetto**

Per chiarire lo scopo degli obblighi previsti nel regolamento, il Consiglio ha aggiunto che l'obiettivo è minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti derivati di provenienza illegale.

### **Modifiche derivanti dal trattato di Lisbona**

Il Consiglio, poiché ritiene che debbano essere delegati poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha aggiunto tre nuove disposizioni necessarie per l'adozione di tali atti delegati (articolo 5, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 7 e articolo 12) nonché un nuovo considerando. Analogamente il Consiglio ha adottato disposizioni per l'adozione di modalità di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato FUE.

## **IV. CONCLUSIONE**

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura sia in linea con gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione. Essa rappresenta un pacchetto equilibrato di misure che contribuiranno al perseguimento degli obiettivi di lotta al disboscamento illegale.

Il Consiglio confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un accordo praticabile su questo regolamento.

---



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT